



Università di Genova

AREA PERSONALE
Servizio personale docente
Settore reclutamento e mobilità del personale docente

IL RETTORE

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l'art. 24, che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione;

Visto il D.M. 30.10.2015, n. 855, recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali di cui all'art. 15 della citata legge n. 240/2010;

Visto il D.R. n. 1986 del 5.6.2017 con il quale è emanato in ultima stesura lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato e in particolare l'art. 10 - Commissione giudicatrice;

Visto il D.R. n. **1693 del 5.4.2024**, emesso in applicazione del citato Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - **n. 33 del 23.4.2024**, con il quale è indetta n. 1 procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera **A**) della Legge 30.12.2010, n. 240, n. 240, nel testo vigente al 29.6.2022, presso il **Dipartimento di Scienze politiche e internazionali (DISPI)** per il settore scientifico-disciplinare **IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico**, settore concorsuale **12/C1 – Diritto costituzionale**.

Vista la delibera del Dipartimento interessato in data 27.5.2024 con la quale vengono designati mediante sorteggio i componenti della Commissione giudicatrice della procedura in parola;

Visto il **D.R. n. 2802 del 4.6.2024**, mediante il quale viene nominata la Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera **A**) della Legge 30.12.2010, n. 240, n. 240, nel testo vigente al 29.6.2022, presso il **Dipartimento di Scienze politiche e internazionali (DISPI)** per il settore scientifico-disciplinare **IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico**, settore concorsuale **12/C1 – Diritto costituzionale**, di cui alle premesse del presente decreto, composta dai seguenti professori: Patrizia VIPIANA, ordinario presso l'Università degli Studi di Genova, Stefania BARONCELLI, ordinario presso Libera Università di Bolzano, Silvio TROILO, ordinario presso l'Università degli studi di Bergamo;

Vista l'**istanza di rikusazione** proposta da un candidato alla procedura in parola nei riguardi della Prof.ssa Patrizia Vipiana, pervenuta in Ateneo a mezzo posta elettronica ordinaria in data 4.7.2024 (ns. prot. n. 63200 del 4.7.2024);

Considerato che l'art. 11, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dispone la presentazione dell'istanza di rikusazione (oltretutto nel termine perentorio di 10 giorni) a mezzo posta certificata, mentre la suddetta istanza risulta pervenuta esclusivamente via posta elettronica ordinaria;

Viste peraltro le motivazioni riportate nella predetta istanza, in primo luogo il fatto che la docente opererebbe nel medesimo Dipartimento (Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali) in cui presterebbe la propria attività un candidato allo stesso concorso e con cui la stessa intratterrebbe asseritamente palesi rapporti di ricerca nonché pure di didattica;

Richiamata sotto questo profilo la consolidata giurisprudenza sul tema, la quale osserva come l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Consiglio di Stato, sez. V, 17.11.2014 n. 5618; sez. VI, 27.11. 2012, n. 4858), i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Consiglio di Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789), la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il

sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013, cit., (Consiglio di Stato, VI, 26.1.2015, n. 327 e da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628), perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013), in “un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119)» (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628), sussiste una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria (Cons. Stato Sez. VI, 31.5.2013, n. 3006, TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173), in sede di pubblico concorso l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza (TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis, 11.7.2013, n. 6945);

Considerato peraltro che il ricusante, al fine di sostenere sotto questo profilo le proprie contestazioni, ha unicamente allegato alcuni link a pagine web dell’Ateneo, dove, da un lato emergerebbe l’appartenenza del concorrente di cui sopra al medesimo Dipartimento della Prof.ssa Vipiana, e dall’altro la presenza dello stesso in due commissioni d’esame in qualità di supplente, mentre null’altro è allegato al fine di dimostrare quanto richiesto dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare non viene offerta alcun prova dell’esistenza di una relazione talmente sistematica ed intensa da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale e personale;

Considerato, tra l’altro, che da una verifica operata nella pagina istituzionale di Ateneo e nei data base informatici il soggetto in argomento attualmente non detiene alcun incarico presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, né a ben vedere allo stato attuale il ricusante ha contezza di una sua partecipazione alla selezione in parola, dal momento che la Commissione si è ad oggi riunita esclusivamente per determinare i criteri di valutazione, mentre l’elenco dei candidati ammessi alla discussione sarà reso disponibile solo a seguito della valutazione preliminare, in coerenza con le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (art. 12, comma 8);

Vista, inoltre, la motivazione addotta dal ricusante, secondo cui il menzionato concorrente risulterebbe titolare di un incarico (assegno di ricerca), attribuito a seguito di una procedura selettiva oggetto di indagini investigative, che hanno coinvolto due commissari, colleghi della docente ricusata;

Richiamato a questo proposito quanto osservato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale, ribadendo ancora una volta come nei pubblici concorsi per i componenti delle commissioni esaminatrici l’obbligo di astenersi sussista solamente in presenza di una delle condizioni previste dall’art. 51 del c.p.c., essendo vietata ogni estensione analogica, afferma che, ai sensi dell’art. 51, comma 2, c.p.c. la violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento può rinvenirsi laddove vi sia un potenziale conflitto di interessi per l’esistenza di una causa pendente tra le parti, o una di grave inimicizia tra di esse e che le ipotesi di ricusazione dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari sono tassative e di stretta interpretazione (cfr. TAR Bologna, sez. I, 07/03/2018, n. 210);

Considerato che nel caso di specie si ritiene non sussistente nemmeno un’ipotesi di conflitto d’interessi per grave inimicizia tra le parti, dal momento che la Prof.ssa Vipiana, secondo quanto pare evincersi dall’istanza, sembrerebbe non aver espresso alcuna valutazione (né positiva ma nemmeno negativa) nei riguardi del ricusante, mentre quest’ultimo deve comprovare l’esistenza di obiettive circostanze di conflittualità circa la sussistenza di comportamenti inequivoci e palesi di ostilità preconcetta da parte del ricusato, che non possono essere relegati a meri apprezzamenti soggettivi (cfr. T.A.R. Palermo, sez. II, 12/12/2013, n. 244);

Considerato peraltro che la fase delle indagini preliminari nell’ambito di un procedimento penale non integra una fattispecie di *causa pendente*, poiché è tutt’altro che scontato che da un’apertura di indagini si giunga a radicare un processo dinanzi al giudice, a seguito di un concreto rinvio a giudizio, oltre al fatto che, come precisato dallo stesso ricusante, i fatti vengono riportati in base a *mere notizie di stampa*;

Considerato che la sentenza Cass. Penale richiamata ed allegata risulta resa a carico di docente del tutto estraneo alla procedura in argomento, e dunque non si comprende quali elementi possano ricavarsi a sostegno della ricusazione proposta avverso altro soggetto;

Considerato infine che anche il richiamo esternato dal ricusante alla giurisprudenza in tema di criteri di valutazione appare del tutto improprio, posto che, come ampiamente più sopra illustrato, le cause d’incompatibilità sono tassativamente indicate, e solo la dimostrata sussistenza di taluna di esse giustifica l’astensione e/o la ricusazione di un commissario;

Richiamato in generale anche l'orientamento giurisprudenziale per cui le cause di incompatibilità sfuggono a ogni tentativo di manipolazione analogica allo scopo di tutelare l'esigenza di **certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici**, e ciò allo scopo di evitare interferenze o interventi esterni, preordinati a determinare, mediante usi forzati o infondati di detti obblighi, una composizione gradita o intimorita dell'organo giudicante (cfr. T.A.R Napoli, sez. II, 25/01/2017, n. 503; Consiglio di Stato sez. III, 02/04/2014, n. 1577);

Considerato pertanto che per tutto quanto sopra visto, oltre a ravvisarsi plurimi vizi di natura formale nella formulazione dell'istanza, le motivazioni addotte sono del tutto inidonee a giustificare l'accoglimento dell'istanza di ricusazione;

DECRETA

Art. 1 – L'istanza di ricusazione di cui alle premesse proposta nei confronti della Prof.ssa Patrizia Vipiana è rigettata.

Art. 2 – La Commissione nominata con **D.R. n. 2802 del 4.6.2024** è integralmente confermata, e dalla data di pubblicazione del presente decreto riprendono i termini regolamentari per l'espletamento dei lavori concorsuali.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica del medesimo Decreto.

Il presente decreto, firmato digitalmente, è depositato presso l'Area Personale – Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento e Mobilità del Personale Docente.

IL RETTORE
firmato digitalmente
Prof. Federico DELFINO

Visto il Dirigente: Dott.ssa Paola Morini
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Bassi